



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL 05/09/2026

ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
A TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per interventi di prevenzione e contenimento del rischio sanitario da sospetto caso di Dengue – Eliminazione dei ristagni idrici nelle proprietà private delle vie Ugo Foscolo, Gabriele D'Annunzio, via Chierico, via Cascina Malatera, via Bertelli e via Don Bosco.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana, con nota prot. 76520/26 del 27 agosto 2026, acquisita al protocollo comunale con n. 17510 del 27/08/2026, ha comunicato al Comune di Soresina la presenza di un sospetto caso umano sintomatico di Dengue in un residente domiciliato nell'area di via Gabriele D'Annunzio, evidenziando la necessità di attivare con urgenza le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.
- La comunicazione ATS prescrive l'avvio immediato di interventi di disinfestazione adulticida e larvicida nelle aree pubbliche e private ricadenti nel perimetro di sicurezza individuato, nonché l'eliminazione dei possibili focolai larvali peri-domestici mediante ispezioni e rimozione dei ristagni idrici presenti nelle proprietà private.
- Il Comune di Soresina ha già ottemperato alle misure di propria competenza.
- In particolare, ATS richiede che vengano eliminati tutti i ristagni d'acqua presenti in cortili, giardini, balconi, aree pertinenziali e spazi privati, poiché idonei alla proliferazione delle larve di zanzara Aedes, vettore del virus Dengue.

CONSIDERATO CHE

- la situazione descritta configura un pericolo grave, concreto e attuale per la salute pubblica e per la sicurezza igienico-sanitaria della popolazione residente nelle vie interessate;
- le vie Ugo Foscolo, Gabriele D'Annunzio, via Chierico, via Cascina Malatera, via Bertelli e via Don Bosco ricadono nell'area di intervento individuata da ATS;

- l'urgenza dell'intervento non consente di ricorrere agli strumenti ordinari dell'azione amministrativa;
- sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;
- la Legge 241/1990;
- ogni altra normativa pertinente.

ORDINA

Ai cittadini residenti in:

- a. Via Ugo Foscolo;
- b. Via Gabriele D'Annunzio;
- c. Via Chierico;
- d. Via Cascina Malatera;
- e. Via Bertelli;
- f. Via Don Bosco;

ciascuno per quanto di competenza, è fatto obbligo di:

- eliminare qualsiasi ristagno d'acqua presente in cortili, giardini, balconi, terrazzi, aree pertinenziali, vasche, sottovasi, recipienti, caditoie, griglie e ogni altro contenitore idoneo alla formazione di acquitrini, che possano favorire la proliferazione di larve di zanzara;
 - mantenere pulite e asciutte le aree esterne, evitando accumuli di materiali che possano trattenere acqua piovana;
 - consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune o da ATS per le ispezioni e le verifiche necessarie alla prevenzione dei focolai larvali, ove ritenuto necessario.
2. Che i cittadini adottino ogni misura utile a prevenire la proliferazione delle zanzare, incluse le buone pratiche di gestione delle aree verdi e delle pertinenze private.
 3. Che la presente ordinanza entri in vigore nell'immediato e rimanga efficace sino al completamento degli interventi di prevenzione e alla definitiva eliminazione delle condizioni di rischio.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato più grave;
- che, in caso di impedimento all'accesso ai locali o alle aree private richieste ai fini dell'esecuzione degli interventi, le opere saranno realizzate in via coattiva, con aggravio dei costi a carico dei soggetti responsabili.

DISPONE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- In alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Inoltre che copia della presente ordinanza venga notificata:

- alla ATS Valpadana di Cremona – PEC: protocollo@pec.ats.valpadana.it
- alla Stazione dei Carabinieri di Soresina – PEC: tcr21099@pec.carabinieri.it
- alla Polizia Locale del Comune di Soresina – Sede
- all'UTG – Prefettura di Cremona – PEC: protocollo.prefcr@pec.interno.it

Il Sindaco

Alessandro Tirloni

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.